

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE PATRIMONIALE DEL TEATRO DELLE COMMEDIE E SALA PROVE.

Premesso che:

- Il Teatro delle Commedie rappresenta un punto di riferimento per le tante realtà cittadine che lavorano sul versante dei linguaggi dello spettacolo e che intendono sperimentare nuove tecniche in campo teatrale, musicale e audiovisivo, e nel settore della danza;
- La struttura ospita abitualmente varie tipologie di attività: rassegne di spettacoli teatrali, attività di formazione con formula laboratoriale, percorsi didattici dedicati al teatro, alla poesia, all'arte visiva in generale, ai concerti, festival del jazz, conferenze e dibattiti;
- il Teatro delle Commedie dovrà mantenere la propria vocazione di centro per le arti, inteso come possibilità per tutte le associazioni culturali, le scuole, i gruppi di base della città di frequentare assiduamente le attività della struttura ed esserne protagonista;
- il Comune di Livorno intende affidare, mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 76 e 73 comma 1 lett. c) del R.D. 827/1924, la concessione del Teatro delle Commedie e della annessa Sala Prove;

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione, da parte del Comune di Livorno, del **Teatro delle Commedie** e dell'annessa **Sala Prove**: l'immobile oggetto della presente procedura, censito al Catasto Fabbricati – Foglio 19 particella 115 dal sub 627 e 644, è individuato nell'estratto di mappa di cui alla perizia di stima, redatta dall'Ufficio Tecnico Patrimoniale del Comune di Livorno, protocollo n. 7587/2022.

La concessione è finalizzata alla realizzazione di attività teatrali e culturali quali quelle indicate, a titolo esemplificativo, in premessa. Sono in ogni caso escluse manifestazioni che contrastino palesemente con le finalità dell'Amministrazione Comunale quali gli spettacoli e le manifestazioni pornografiche e le attività comunque non consone all'immagine della città.

Le caratteristiche specifiche della struttura saranno rese note al candidato a seguito di sopralluogo obbligatorio ed il concessionario accetterà di assumere la gestione della struttura e degli impianti tecnici nello stato di fatto e di diritto che risulta al momento della redazione del verbale di consegna.

Il concorrente dovrà dichiarare:

- di essere consapevole e di accettare lo stato di fatto e di manutenzione in cui l'immobile attualmente si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l'attività che si intende svolgere;
- di essere consapevole e di accettare tutte le clausole del presente disciplinare;
- di avere effettuato un sopralluogo presso l'immobile.

Rimane a carico del concessionario il reperimento e/o l'acquisizione di tutto ciò che non è espressamente indicato nel verbale di consegna del teatro e che il concessionario medesimo ritiene utile per lo svolgimento e la realizzazione delle attività (a titolo esemplificativo: quinte, cieli, fondale, tiri manuali, fari, ecc...).

Tutta la gestione culturale, tecnica, amministrativa, contabile – come di seguito indicata, a mero titolo esemplificativo - relativa all'immobile oggetto della concessione è a carico del concessionario:

- organizzazione, programmazione e gestione di attività di spettacolo del teatro;
- informazione all'utenza, anche tramite un servizio di segreteria in orario diverso da quello di svolgimento delle attività e di apertura del teatro;
- piano di comunicazione delle attività gestite direttamente dal teatro, utilizzando strumenti promozionali informatici, video e cartacei. Il concessionario, in particolare, dovrà provvedere all'ideazione, progettazione e stampa del materiale pubblicitario, distribuzione, affissione e relativi oneri, predisposizione comunicati stampa e organizzazione conferenze stampa, incontri con artisti e compagnie nonché a qualsiasi altra iniziativa volta a diffondere la conoscenza del teatro e delle sue attività, nel rispetto di quanto indicato nel piano di promozione e comunicazione presentato in sede di gara;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del teatro (a titolo esemplificativo: gestione del personale, gestione economico-finanziaria, gestione delle pratiche amministrative e/o autorizzative, gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale).
- gestione tecnica del teatro in occasione degli spettacoli gestiti direttamente e degli utilizzi da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di soggetti terzi, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) apertura, custodia e chiusura del teatro in occasione di tutti gli spettacoli (prove comprese);
 - b) cassa-biglietteria, organizzazione eventuali momenti di prevendita, vendita on-line, distribuzione
 - c) programmi di sala;
 - d) servizio di sala: accoglienza pubblico, controllo biglietti, presenza e assistenza al pubblico durante gli spettacoli, anche per garantire efficace ausilio in caso di emergenze, vigilanza sull'idoneo comportamento del pubblico;
 - e) accoglienza di soggetti terzi, utilizzatori del teatro, con procedure di informazione e addestramento sul funzionamento della struttura e sul piano della sicurezza, collaborazione alle operazioni di montaggio/smontaggio di strutture (fondali e quinte di scena);
 - f) gestione ed assistenza tecnica per l'utilizzo delle attrezzature in dotazione (service luci e audio, attività di macchinista e attrezzista, ecc.), anche per gli utilizzi da parte di soggetti terzi;
 - g) gestione delle procedure inerenti la sicurezza del teatro;
 - h) ogni altra attività sopra non esposta, indispensabile alla gestione del teatro;
- servizio di pulizia/sanificazione del teatro e delle relative pertinenze. In particolare, la pulizia del teatro comprende quella dei camerini, in occasione di ogni spettacolo, nelle giornate di allestimento e prove (anche in occasione di utilizzo del teatro da parte di terzi), la pulizia dell'atrio e delle zone aperte al pubblico, la pulizia dei servizi igienici con fornitura del materiale di consumo, le pulizie periodiche delle principali strutture del teatro (a titolo esemplificativo: aspiratura polvere da arredi, poltrone e tendaggi, pulizia vetri, pulizia corpi illuminanti ecc.), la pulizia delle pertinenze esterne. In sede di gara dovranno essere indicate nel piano gestionale ed organizzativo la periodicità degli interventi e le modalità di svolgimento, anche nel caso di subappalto del servizio, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso;
- servizi inerenti la sicurezza dell'immobile, laddove non di competenza del Comune di Livorno (es: revisione degli estintori);
- formazione del personale.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, sia italiani che appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea, le Associazioni, Fondazioni e soggetti imprenditoriali, di qualsiasi tipo, sia in forma individuale che societaria, anche consorziati, associati o comunque raggruppati tra di loro,

che oltre a svolgere attività in ambiti quali quelli descritti all'articolo 1, risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare e di personalità giuridica.

I soggetti interessati dovranno presentare l'offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarino, ex art. n. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- avere gestito strutture teatrali almeno negli ultimi tre anni; in caso di RTI o consorzio, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;
- essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale ed avere la capacità di emettere fatture;
- non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente, e che non ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (lotta contro la delinquenza mafiosa);
- non avere subito risoluzioni/revoche contrattuali da parte dell'Amministrazione Comunale;
- non avere situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale di Livorno, al momento della presentazione dell'istanza, o in alternativa aver ottenuto provvedimento di accoglimento della relativa istanza di rateizzazione;

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, o comunque in ogni caso in cui non sussista contratto di mandato, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.

Nel caso di raggruppamenti dovrà essere definita la responsabilità di ciascun soggetto che la compone, la suddivisione dei ruoli e compiti, l'allocazione dei rischi economici.

Nel caso in cui più soggetti tra quelli invitati decidano di partecipare congiuntamente non è consentita la parallela partecipazione individuale.

ART. 3 DURATA

La gestione ha la durata di anni nove a decorrere dalla data del verbale di consegna e presa in carico della struttura.

È fatta salva la possibilità di consegnare le strutture prima della stipulazione del contratto e comunque successivamente all'integrazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, previa sottoscrizione di specifico verbale tra le parti.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore in vista della scadenza della convenzione, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuto a garantire la gestione del teatro alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi.

In tal caso l'Amministrazione Comunale è tenuta a darne preavviso al concessionario almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione e lo stesso è tenuto ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.

Alla scadenza della convenzione il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna ulteriore formalità.

Il Comune di Livorno si riserva inoltre la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e con semplice avviso scritto, alla revoca della concessione per motivi di superiore interesse pubblico discrezionalmente valutati, anche correlati alla realizzazione di interventi di riqualificazione pubblica, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo e con obbligo di riconsegna del complesso, libero da persone e da cose, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

ART. 4 CANONE

Per l'affidamento della concessione, è previsto il pagamento da parte dell'aggiudicatario di un

canone patrimoniale complessivo non inferiore a € 22.897,46 oltre IVA annui, soggetto a rialzo in sede di gara ed a rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT costo vita, a pena di inammissibilità dell'offerta, da corrispondere all'Amministrazione Comunale di Livorno per tutta la durata della concessione.

Il pagamento del canone oltre IVA, avverrà in due rate posticipate (con scadenza 30 giugno e 31 dicembre) dietro presentazione della fattura da parte dell'Amministrazione Comunale di Livorno.

Per i periodi inferiori all'anno il canone concessorio è proporzionalmente ridotto.

ART. 5 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi:

- offerta tecnica 70 punti;
- offerta economica 30 punti.

Il Comune di Livorno si riserva di non aggiudicare, ovvero di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'offerta progettuale tecnica dovrà contenere il curriculum del concorrente, l'illustrazione del progetto e delle attività culturali che si intende svolgere nel complesso, nonché delle eventuali attività collaterali e degli eventuali investimenti aggiuntivi. L'offerta progettuale dovrà essere redatta utilizzando al massimo 10 facciate di foglio A4.

- **All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 70 (settanta) punti** sulla base dei criteri che seguono:
- **Affidabilità del concessionario - fino ad un max di 25 punti**

Saranno valutati il curriculum e la struttura organizzativa del concorrente, con particolare riferimento alla qualificazione professionale degli operatori, del responsabile artistico, in possesso di esperienza almeno triennale nell'ambito della gestione di attività teatrali nonché del referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, che deve garantire la propria reperibilità secondo l'orario che dovrà essere indicato in sede di gara.

L'eventuale sostituzione del responsabile artistico e del referente durante la concessione dovrà avvenire con persone dotate di competenze professionali analoghe e dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Sarà infine valutata l'esperienza maturata nella gestione di spazi teatrali e nell'organizzazione di attività culturali.

- **Progetto gestionale e culturale - 35 punti**

Dovrà essere presentata una relazione contenente il piano delle attività con l'illustrazione delle modalità e dei criteri con i quali il concorrente intende gestire la struttura e le attività stesse, anche tenuto conto dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Il suddetto piano dovrà prevedere anche l'attività del bar.

Nel piano dovranno essere indicate:

- A. le attività musicali e di spettacolo dedicate in particolar modo ai giovani, alle scuole e quelle di carattere sociale, ricreativo e culturale che il soggetto intende organizzare e gestire;
- B. l'eventuale attività commerciale che si intende realizzare;
- C. le modalità di organizzazione, eventuale assunzione e gestione del personale, in modo da garantire la più ampia professionalità, efficacia ed efficienza nella gestione del teatro;
- D. le modalità di promozione e di produzione delle attività, con particolare riferimento alle collaborazioni con le associazioni, i teatri e le scuole del territorio, secondo quanto indicato all'articolo 1;
- E. la trasparenza e l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione Comunale ed il pubblico;
- F. l'elenco delle attrezzature e delle dotazioni che si intende mettere a disposizione del teatro.

Il concessionario, nella gestione della struttura, programma le attività con competenza e cura, tenendo presente tutti gli elementi necessari alla buona riuscita di ogni singola iniziativa.

In particolare, il concessionario favorisce:

- la qualità del progetto artistico proposto, con attenzione anche all'originalità, all'innovazione ed alla contaminazione tra le forme di espressione artistica;
- la diversificazione delle proposte culturali, al fine di attrarre, creare e fidelizzare presso la nuova struttura un pubblico composito;
- la complementarietà alla programmazione delle altre attività culturali presenti in città, al fine di evitare la sovrapposizione di proposte, di differenziare l'offerta e di perseguire possibili economie;
- la costante collaborazione con le diverse realtà culturali operanti sul territorio cittadino;
- la massima fruibilità della struttura, attuando politiche inclusive sia dal punto di vista culturale che economico ed individuando strategie innovative per caratterizzare l'identità del teatro anche al fine di incentivare e attrarre investimenti da parte di soggetti privati.

Nel progetto dovranno, altresì, essere indicati in modo chiaro:

- 1) il periodo di apertura e l'orario giornaliero minimi: il concessionario potrà prevedere nell'ambito degli orari di apertura del teatro anche attività in orario serale/notturno, a condizione che garantisca il rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento a quelli concernenti il commercio e le attività rumorose; durante il mese di agosto, è facoltà del concessionario la chiusura del teatro;
- 2) l'impegno a riservare al Comune di Livorno l'utilizzo gratuito e l'utilizzo con il pagamento delle sole spese riferite al service secondo quanto indicato nel presente disciplinare;
- 3) l'impegno a consentire prioritariamente alle scuole, alle associazioni culturali ed ai gruppi di base lo svolgimento dell'attività, ivi compresa quella destinata alla produzione, assicurando spazi e numero di ore di frequenza adeguate alle effettive esigenze dell'utenza;
- 4) gli eventuali progetti che si intende organizzare a sostegno di specifiche categorie (disabili, anziani ecc.): per questi progetti dovranno essere indicate le finalità, i tempi e gli spazi dedicati;

- **Manutenzione ed investimenti - fino ad un max di 10 punti**

Sarà tenuto conto del piano di manutenzione ordinaria e degli eventuali investimenti aggiuntivi presentati dal candidato.

- **L'offerta economica dovrà contenere il canone annuo offerto, che non potrà essere inferiore al canone annuo a base d'asta – max 30 (trenta) punti**

All'offerta migliore riferita al canone annuo offerto, al netto di IVA, sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti; alle offerte seguenti, secondo un ordine decrescente, sarà attribuito il punteggio ottenuto mediante applicazione del criterio direttamente proporzionale.

ART. 7 MANUTENZIONI

Al concessionario fa carico l'onere della manutenzione ordinaria della struttura e dei beni in essa allocati e ricevuti in consegna; in particolare, il concessionario si impegna ad eseguire tale manutenzione con cura, seguendo le indicazioni e le istruzioni dei competenti Uffici Comunali.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi agli impegni di manutenzione ordinaria, secondo le modalità indicate, l'Amministrazione Comunale potrà agire in sostituzione dello stesso ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Livorno da parte del concessionario dovrà avvenire nella misura e nei termini indicati nella relativa richiesta dell'Amministrazione Comunale di Livorno, fermi restando gli ulteriori provvedimenti di tipo sanzionatorio.

Il concessionario potrà apportare a proprie spese modifiche migliorative degli impianti che dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e che sono comunque subordinate all'approvazione della stessa.

Il Comune di Livorno controllerà periodicamente lo stato di conservazione della struttura e dei beni in essa allocati, prescrivendo gli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti necessari ed i tempi di realizzazione.

Il Comune di Livorno si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza tenendo conto, ove possibile, della salvaguardia dell'attività gestionale.

Nel caso in cui gli interventi manutentivi realizzati dal Comune di Livorno dovessero provocare interruzioni o difficoltà nell'utilizzo della struttura da parte del concessionario, allo stesso non sarà comunque riconosciuta alcuna indennità; qualora, tuttavia, l'interruzione totale del servizio superi i trenta giorni nel periodo di attività teatrale, il concessionario avrà diritto ad ottenere una proporzionale riduzione del canone.

Il concessionario, in particolare, ha l'obbligo di predisporre un piano di manutenzione ordinaria e di gestire gli interventi sulle parti edilizie per una corretta e diligente conduzione della struttura, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Resta inoltre a carico del concessionario l'onere della gestione delle parti edilizie e degli impianti (elettrico, antintrusione, impianto di riscaldamento/raffrescamento, sistemi antincendio interni ed esterni), fermo restando che il Comune si riserva di addebitare al concessionario le spese relative ai lavori di manutenzione derivanti da un uso non corretto dell'edificio e degli impianti stessi.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il concessionario consegna all'Amministrazione Comunale l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulla struttura, nonché l'elenco degli interventi che si dovessero rendere necessari e che non competono al concessionario.

In fase di consegna della struttura al concessionario, viene redatto apposito verbale di consistenza riportante la quantità, qualità e condizioni d'uso degli impianti, degli arredi e della struttura.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da uso non conforme della struttura e degli impianti a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella antincendio.

Il concessionario ha l'obbligo altresì di una corretta gestione e manutenzione delle attrezzature e tecnologie specifiche eventualmente in dotazione, provvedendo a presentare entro il mese di giugno di ogni anno l'elenco del materiale deteriorato per normale e corretto uso, o reso inutilizzabile per decorso del tempo e da sostituire. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni fornite, si riserva di integrare le dotazioni necessarie, a seguito della verifica delle proprie disponibilità finanziarie.

Ulteriori investimenti o acquisti di beni durevoli capaci di determinare valorizzazione patrimoniale del teatro, non ammortizzabili durante il periodo di concessione, dovranno essere proposti all'Amministrazione per la sua approvazione; per quanto attiene alle attrezzature/impianti/beni durevoli di tipo rimovibile, al termine della concessione potranno essere riprese in carico dal concessionario; tutte le altre opere e gli altri tipi di investimenti inamovibili diventeranno di proprietà del Comune di Livorno fin dal rilascio dell'eventuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in quanto insistenti su beni del patrimonio indisponibile.

ART. 8 MODALITÀ DI GESTIONE DEL BAR ALL'INTERNO DEL TEATRO

La realizzazione e gestione del bar sarà a totale carico del concessionario; in particolare la gestione del servizio bar all'interno del teatro dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti e del presente disciplinare nonché secondo quanto previsto dalla L.R.T. 23/11/2018 n. 62, "Codice del Commercio", con particolare riferimento agli articoli 48 e 53; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

Laddove la gestione del bar venisse affidata, da parte del concessionario, a terzi, questi dovranno possedere tutti i requisiti di legge ed esercitare l'attività nel rispetto della normativa vigente.

Dovrà essere inoltre garantita l'apertura in occasione degli spettacoli, per tutta la durata della concessione. In ogni caso il concessionario si obbliga ad inviare all'Amministrazione Comunale gli orari di apertura e di svolgimento dell'attività di cui al presente articolo.

ART. 9 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a strutture e materiali, che risultassero causati dal personale dipendente del concessionario stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In ogni caso, il concessionario provvede tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei beni danneggiati ed alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate, previa comunicazione al Comune di Livorno.

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla gestione del teatro e dei relativi servizi. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa R.C.V.T. e R.C.O. - come di seguito specificato - che tenga indenne l'assicurato per tutto quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla gestione del teatro e alle attività svolte, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato. La polizza dovrà prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell'assicurato. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile. Nel novero dei terzi dovrà essere espressamente compreso il Comune di Livorno.

In particolare, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, in conseguenza di fatti imputabili al concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dalla convenzione stessa.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti, il concessionario dovrà stipulare e dimostrare di possedere le seguenti coperture assicurative:

A. polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) specificatamente dedicata alla presente concessione, che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per i rischi connessi alle attività ed ai servizi oggetto della convenzione.

Si precisa in proposito che:

- la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **5.000.000,00** unico per sinistro
- in considerazione della tipologia di attività/servizi svolti, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute;
 - danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
 - danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile.
 - danni causati da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

B. polizza **Incendio** che assicuri i locali concessi per:

- Rischio Locativo secondo il valore di ricostruzione a nuovo stimato in € **3.430.488,60**;
- Ricorso terzi con un massimale per sinistro non inferiore a € **2.500.000,00**.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dalle predette polizze non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

Le polizze assicurative dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata al Settore Contratti - Provveditorato - Economato prima della stipula del contratto, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il concessionario dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

ART. 10 GIORNI RISERVATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concessionario si impegna a riservare al Comune di Livorno l'utilizzo gratuito dell'immobile o di parte di esso per almeno 30 giorni l'anno, previo preavviso di 15 giorni per ogni iniziativa. In tali occasioni il Comune non dovrà corrispondere né rimborsare al concessionario alcun compenso o spesa, né per la locazione dei locali, né per l'uso degli impianti tecnici (service luci e audio) né per il personale impiegato.

Per giornata di utilizzo del teatro si intende un numero massimo di 8 ore giornaliere da utilizzarsi anche non consecutivamente dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

A titolo esemplificativo, sono quindi a carico del concessionario:

- apertura, chiusura e sorveglianza;
- conduzione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e dell'impianto fonico ed illuminotecnica;
- personale di sala;
- personale tecnico di sala e di palcoscenico;
- presenza Vigili del Fuoco, ove necessaria;
- eventuale servizio cassa con impiego di una persona un'ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l'inizio del medesimo;
- utenze e spese generali di gestione;
- pulizia dei locali ed oneri assicurativi.

Il concessionario si impegna, altresì, a riservare al Comune di Livorno almeno ulteriori 10 giornate l'anno in date da concordare con il gestore, previo rimborso delle sole spese a copertura dei servizi tecnici di palcoscenico.

Gli incassi derivanti dalle attività proposte dal Comune andranno a beneficio del concessionario, fatte salvi diversi impegni assunti dall'Amministrazione Comunale con soggetti terzi non aventi scopo di lucro.

L'utilizzo del teatro da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà compatibilmente con il calendario delle attività programmate dal concessionario.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative a oneri diversi quali Siae, Enplas o altro, derivanti dalla tipologia di spettacolo realizzata.

ART. 11 UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Il concessionario, compatibilmente con la propria programmazione, concede lo spazio a titolo oneroso a soggetti terzi che ne facciano richiesta per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di carattere socioculturale ed aggregativo e, comunque, per lo svolgimento di iniziative compatibili con gli obiettivi di cui in premessa, conformi alla destinazione d'uso della struttura.

Eventuali subconcessioni di spazi dovranno essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale, la quale potrà opporsi motivatamente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sono a carico dei soggetti terzi che richiedono l'utilizzo del teatro le spese relative a oneri quali Siae, Enpals o altro, derivanti dalla tipologia di spettacolo realizzata. Il concessionario è tenuto altresì a richiedere ai soggetti terzi fruitori le autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura. Per giornata di utilizzo del teatro si intende un numero massimo di 8 ore giornaliere da utilizzarsi anche non consecutivamente dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

In ogni caso il concessionario risponde direttamente e in via principale, salvo diritto di regresso, per qualsiasi danno a persone e cose, arrecato al Comune o a terzi, causato da soggetti terzi.

ART. 12 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto indicato nel presente disciplinare, nonché di quanto previsto nel piano gestionale presentato in sede di gara, al fine di assicurare il corretto funzionamento della struttura e la gestione delle relative attività culturali.

Il concessionario, nello svolgimento delle attività, agisce in piena autonomia gestionale e operativa.

Il concessionario, in particolare, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a:

- offrire un servizio cortese agli utenti del teatro, richiedendo al proprio personale il rispetto di norme comportamentali confacenti;
- attivare un sistema di rilevazione delle segnalazioni da parte degli utenti, cercando, laddove possibile, la risoluzione delle segnalazioni e delle criticità evidenziate;
- garantire la tutela dei dati personali trattati in funzione delle attività affidate, ai sensi del Reg. UE 679/2019 ("GDPR") e della normativa vigente in materia.

Di seguito sono indicati gli obblighi del concessionario:

- gestione e custodia della struttura comprensiva di tutti i servizi previsti dal presente disciplinare, sia in occasione delle attività di spettacolo gestite in proprio di utilizzo da parte di terzi, compreso il Comune di Livorno;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature in dotazione, necessaria per il mantenimento in perfetta efficienza dell'immobile quale luogo di pubblico spettacolo, secondo quanto specificato nel presente disciplinare. Qualora venga accertato l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale provvede ad intervenire direttamente rivalendosi della spesa sostenuta, trattenendola sulla cauzione definitiva senza bisogno di diffide formali, fatte salve le ulteriori penalità;
- osservanza degli obblighi di natura previdenziale, assistenziale, retributiva per il personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo, ecc.), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
- rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attenendosi alle prescrizioni del D. Lgs n. 81/2008, con particolare attenzione alla formazione del personale;
- versamenti INPS, ENPALS e SIAE, se dovuti;
- richiesta di autorizzazioni per pubblico spettacolo;
- conduzione degli impianti tecnici;
- stipula di apposite polizze assicurative, secondo quanto specificato nel presente disciplinare;

- pagamento di imposte, tasse e tributi derivanti dalla gestione della struttura, laddove non a carico del Comune di Livorno;
- costituzione di cauzione definitiva per l'importo indicato nel bando di gara, a garanzia della struttura in gestione e della sua manutenzione;
- acquisto dei materiali e dei prodotti per l'igiene dei servizi;
- fornitura di presidi sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- segnalazione tempestiva e formale all'Amministrazione Comunale di ogni eventuale disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli impianti tecnici ed alla struttura;
- osservanza della normativa prevista in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, inquinamento acustico, facendosi carico del rilascio di ogni necessaria autorizzazione e permesso.

Ad ulteriore precisazione di quanto sopra, sono oneri del concessionario:

- conservare i beni mobili ed immobili affidati con cura e diligenza, utilizzandoli ai fini previsti dal presente disciplinare;
- notificare immediatamente all'Amministrazione Comunale qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso dell'immobile;
- dotarsi dei provvedimenti abilitativi necessari per l'esercizio delle attività programmate da svolgersi nel complesso;
- osservare scrupolosamente le norme vigenti, o che nel prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- segnalare tempestivamente, e per scritto, all'Amministrazione Comunale, ogni disfunzione o guasto comunque riscontrato;
- redigere "il documento di valutazione rischi" (D. Lgs. 81/2008), e di conseguenza nominare un responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'addetto/i antincendio e l'addetto/i al pronto soccorso;
- utilizzare il personale nel rispetto della qualifica professionale, anche in forma di collaborazione e di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia e del contratto collettivo nazionale in vigore per la tipologia di attività effettuata;
- sollevare il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano posti in essere tra il concessionario ed i terzi;
- ottenere, prima dell'esecuzione di eventuali lavori proposti, tutte le autorizzazioni (edilizie, amministrative, antincendio e di sicurezza); sarà, inoltre, a carico del concessionario, a seguito di realizzazione di eventuali interventi sulle strutture oggetto della concessione, ottenere il certificato di agibilità e tutte le certificazioni di conformità;
- rispettare le norme in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche emanate dalle Autorità competenti.

Onde consentire il corretto passaggio di consegne, il concessionario, nei trenta giorni antecedenti la scadenza contrattuale si rende disponibile a fornire al nuovo concessionario le conoscenze indispensabili per la corretta conduzione del teatro.

Il concessionario, infine, è obbligato al pagamento, oltreché del canone, delle utenze - fornitura elettrica, acqua, gas per riscaldamento - a partire dalla data della presa in consegna della struttura, nonché all'eventuale attivazione, a sue spese, di contratto con gestore telefonico.

La successiva gestione avverrà attraverso la separazione delle utenze - nel qual caso sono a carico del concessionario tutti gli oneri di allacciamento/subentro - e, ove non possibile, attraverso soluzioni alternative che verranno concordate tra le parti, comunque nel rispetto dei relativi disciplinari del Comune di Livorno.

ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Amministrazione Comunale, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di

concessione, dà atto che, presso il Teatro delle Commedie non è assegnato proprio personale e, che quindi non si riscontra presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi medesimi o predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza); restano invece immutati gli obblighi a carico del concessionario derivanti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il concessionario assume tutti i provvedimenti necessari affinché l'attività prevista si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il concessionario, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, deve essere in possesso del documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e di un piano di emergenze ed evacuazione ai sensi della normativa vigente in relazione al luogo di lavoro.

Il concessionario, infine, cura la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'attività, eventualmente rapportandosi con i referenti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro il mese di luglio di ogni anno, il concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il progetto dettagliato delle attività culturali (calendario attività) che intende proporre, a valere per il periodo settembre – giugno e che deve corrispondere, compatibilmente con l'emergenza sanitaria attualmente in corso, al progetto generale presentato in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale provvede alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente disciplinare e della proposta presentata in sede di gara. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto a dare comunicazione entro 30 giorni, il progetto dettagliato è considerato tacitamente validato.

ART. 15 PRESCRIZIONI E CONDIZIONI A TUTELA DEL BENE

Il complesso Gherardesca, di cui fa parte il Teatro delle Commedie con l'annessa Sala prove, è stato dichiarato di interesse con decreto n. 172 del 18/04/2012 del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Toscana, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii., in quanto possiede i requisiti di interesse storico-artistico e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D.Lgs.. Al momento dell'indizione della presente procedura, con nota prot. n. 8632/2022, è stato pertanto richiesto al Settore Società Partecipate e Patrimonio dell'Amministrazione Comunale di inoltrare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Pisa e Livorno, ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs. n. 42/2004, richiesta per il rilascio della autorizzazione prevista dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio a tutela dell'immobile; le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione suddetta, ai sensi del predetto art. 57bis, devono essere riportate nell'atto di concessione, la cui stipula rimane quindi subordinata agli esiti della procedura in argomento. Il concessionario si impegna sin da ora a recepire e rispettare integralmente eventuali prescrizioni e condizioni che saranno indicate dalla Soprintendenza e riportate nella convenzione accessiva alla concessione.

ART. 16 CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune di Livorno, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL ed di altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso il complesso immobiliare oggetto della concessione.

ART. 17 PUBBLICITÀ

Il concessionario è autorizzato, per il periodo di durata della concessione, a svolgere attività pubblicitaria, nel rispetto dei regolamenti dell'Amministrazione Comunale di Livorno, provvedendo contemporaneamente a versare al competente Ufficio comunale il relativo canone, come previsto

dalle normative vigenti.

ART. 18 REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Livorno potrà unilateralmente revocare la concessione con conseguente risoluzione della presente convenzione in qualsiasi momento per motivate e/o sopraggiunte ragioni d'interesse pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comune di Livorno potrà inoltre dichiarare la decadenza dell'affidamento, senza corresponsione di alcuna indennità e con incameramento della cauzione definitiva, salvo risarcimento per l'eventuale maggiore danno subito, per il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento del canone nei termini pattuiti;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, nonostante le formali contestazioni del concedente;
- arbitraria sospensione e/o abbandono, da parte del concessionario, delle attività di gestione della struttura oggetto di concessione;
- nel caso di dichiarato fallimento, di cessione in tutto o in parte degli obblighi derivanti dalla concessione;
- non corretta gestione e manutenzione della struttura o in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza;
- sub concessione non autorizzata;
- per il sopravvenire in capo al concessionario di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti o dei lavoratori;
- qualora il concessionario ponga in essere gravi negligenze o gravi inottemperanze agli obblighi complessivi di cui al presente disciplinare, tali da pregiudicare la sua affidabilità;
- in tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente e dal presente disciplinare.

La revoca o la decadenza, per qualsiasi circostanza determinata, saranno in ogni caso precedute dal procedimento previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Il Comune di Livorno si riserva il compimento di tutti gli atti rientranti nell'autotutela amministrativa.

ART. 19 RISOLUZIONE

È prevista la risoluzione della presente convenzione per inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente.

La risoluzione della convenzione verrà disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma precedente sono comunicati al concessionario tramite PEC.

Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento degli obblighi contrattuali l'Amministrazione, qualora ciò sia possibile, intimerà per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'aggiudicatario non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni che assumerà nei confronti del Comune di Livorno, il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva pari a n. 6 mensilità del canone patrimoniale, come indicato a base d'asta al precedente articolo 4.

ART. 21 STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il concessionario è tenuto a stipulare apposita convenzione nei termini e con le modalità stabilite dal Settore Contratti – Provveditorato – Economato del Comune di Livorno, preventivamente

comunicate al concessionario stesso.

Ove il rappresentante del concessionario non provveda alla sottoscrizione senza fornire una valida giustificazione, il Comune può dichiarare la decadenza del medesimo dalla concessione.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it.

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è la società Consolve Srl (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o telematico a cui si riferiscono le informazioni. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del sistema telematico di acquisti della regione Toscana Start.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del gestore della piattaforma START e i dipendenti del comune di Livorno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il conferimento ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste comporta l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Diritti del concorrente interessato

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo

riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

ART. 23 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono di competenza del Giudice Ordinario: in tal caso, il Foro competente a decidere è esclusivamente quello di Livorno.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 1c004808ac670136c3a75928f5b91b81b6147c9f54d3c1ec23cdb7184ad507e8

Firme digitali presenti nel documento originale

GIOVANNI CERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.703/2022

Data: 08/02/2022

Oggetto: CONCESSIONE PATRIMONIALE DEL COMPLESSO DENOMINATO TEATRO DELLE
COMMEDIE E SALA PROVE. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a396b0092aa07758_p7m&auth=1

ID: a396b0092aa07758